

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2016



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Convertito il decreto legge sugli interventi in favore delle zone terremotate
- 4 Legge di bilancio 2017
- 4 Registro revisori legali: Contributo annuale a carico degli iscritti
- 5 Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati sui rimborsi di spese universitarie, per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni di edifici
- 5 Italia - Principato di Monaco: accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale
- 6 Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza: modalità attuative
- 6 Processo Tributario Telematico: estensione a 11 regioni e alle province autonome
- 7 Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2017
- 7 Montalcino: circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio
- 7 Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria: modifiche ai decreti attuativi
- 7 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: disposizioni attuative
- 8 Marchi con domanda di deposito antecedente all'1/1/67: Agevolazioni
- 9 Nuovi studi di settore: Attività professionali, manifatture, commercio e servizi
- 9 Studi di settore: Individuazione di indicatori territoriali
- 9 Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore: proroga agevolazione
- 9 Canoni di locazione dovuti da PA: non si applica l'aggiornamento Istat anche per il 2017
- 10 Versamenti agli enti locali: posticipate le nuove modalità previste dal D.L. n. 193/2016
- 10 Proroga della sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas
- 10 Lavoro dipendente: per i terremotati i benefit non rientrano nel reddito per tutto il 2017
- 10 Imposta di bollo – esenzione per zone terremotate prorogata al 2017
- 11 Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite
- 12 Accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati in Sardegna: modalità di versamento
- 12 Territorio extradoganale di Livigno: diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi
- 13 Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale
- 13 OIC: pubblicata la versione definitiva dei Principi contabili nazionali aggiornati a seguito delle novità del D.lgs. 139/2015
- 14 Commercialisti: in vigore il nuovo regolamento unitario

Prassi

- 15 STP: è l'unica forma societarie consentita per l'esercizio di attività professionali regolamentate
- 15 Start-up innovative: modalità di costituzione e successive modificazioni di atti costitutivi
- 15 Determinazione del canone RAI
- 15 Carta dei servizi
- 16 Consolidato fiscale - riconoscimento in prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite

Ordinary Assist

	fiscali trasferite in passato e non ancora utilizzate
16	Nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali: chiarimenti
16	Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo
16	Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: chiarimenti
17	Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta: chiarimenti sull'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

18	Arriva sul sito delle Entrate la "Scrivania del Territorio", il software che assiste i professionisti con le pratiche di aggiornamento catastale
18	Accordi Patent box
18	Canone RAI 2017: comunicazione non detenzione
18	Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche - Rilascio specifiche tecniche versione 2

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

19	Codici tributo istituiti
19	Codici tributo ridenominati
91	Nuovi modelli

L'Agenzia delle entrate informa

20	Software
20	Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

21	Consiglio nazionale commercialisti	✓ Crisi aziendali e valutazione d'azienda
22		✓ Responsabilità solidale negli appalti di mano d'opera
		✓ Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione degli enti territoriali
	Assonime	✓ Gestioni contabili in valuta - novità ai fini Ires: Assonime
		✓ Quadro legislativo in tema di revisione legale

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Convertito il decreto legge sugli interventi in favore delle zone terremotate È in gazzetta la legge di conversione in legge del D.L. n. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma, a cui in sede di conversione sono state apportate rilevanti modificazioni. Le relative disposizioni saranno illustrate nel dettaglio con lo Special Assist n. 8/2016.	<i>Legge 15/12/16, n. 229 (G.U. n.294 del 17/12/16)</i>
Legge di bilancio 2017 Pubblicata la legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017, in vigore dall'1/1/17. Le relative disposizioni sono state illustrate nel dettaglio con lo Special assist n. 7/2016.	<i>Legge 11/12/16, n. 232 (G.U. n.297 del 21/12/16)</i>
Registro dei revisori legali - contributo annuale a carico degli iscritti Fissata la misura del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. A decorrere dall'1/1/17, il contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in 26,85 euro; l'importo deve essere versato in unica soluzione entro il 31/1 di ciascun anno e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data dell'1/1 di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la 1^a volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 5/12/16 (G.U. n.295 del 19/12/16)</i>
Omesso o ritardato versamento - Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare nei confronti dei soggetti morosi il provvedimento di sospensione dal Registro ai sensi dell'art. 24-ter del D.lgs. n. 39/2010. Ai sensi del co. 1 della citata disposizione, nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro, decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, il MEF assegna un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore è sospeso dal Registro. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito. Modalità di versamento del contributo annuale – il contributo annuale deve essere versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi del Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID - denominato PagoPA. Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati. Varie - Il MEF pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l'esecuzione del versamento. È stato abrogato il decreto del MEF del 24/9/12, che conteneva le previgenti disposizioni sull'entità e le modalità di versamento del contributo annuale.	

Ordinary Assist

Dichiarazione precompilata: trasmissione dei dati sui rimborsi di spese universitarie, per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni di edifici Sono stati individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a spese che danno diritto a detrazione e deduzioni ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate "cd. dichiarazione precompilata".	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 1/12/16 (G.U. n.296 del 20/12/16)</i>
Rimborsi relativi alle spese universitarie - A partire dai dati relativi al 2016, i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie di cui all'art. 1 del decreto MEF del 13/1/16, ossia spese: • per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; • per la frequenza di corsi universitari di specializzazione; • per la frequenza di corsi di perfezionamento; • per la frequenza di master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione; • spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca, entro il 28/2 di ciascun anno, dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata, ad eccezione dei rimborsi: • contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; • trasmessi dalle università ai sensi del decreto MEF 13/1/16. Interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni di edifici residenziali - a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 28/2 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Devono essere distintamente indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Modalità di trasmissione telematica - Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.	
Italia - Principato di Monaco: accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale Accordo tra l'Italia e il Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Con l'accordo i 2 Stati si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relativamente alle imposte oggetto dell'accordo. Le informazioni comprendono le informazioni per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari. Le imposte oggetto del presente Accordo, per l'Italia, sono: • Irpef); • Ires; • Irap; • Imposta sulle successioni; • Imposta sulle donazioni; • Imposte sostitutive.	<i>Legge 1/12/16, n. 231 (G.U. n.297 del 21/12/16)</i>

Ordinary Assist

Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza: modalità attuative Definiti criteri e procedure per l'accesso al credito d'imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, di cui all'art. 1, co. 982, della legge n. 208/2015, riconosciuto per l'anno 2016, nonché per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze decreto 6/12/16 (G.U. n.298 del 22/12/16)</i>
Ambito soggettivo e oggettivo - L'agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese sono ammissibili a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Misura e modalità di riconoscimento – le persone fisiche devono inoltrare in via telematica istanza all'Agenzia delle entrate (il termine sarà fissato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate). L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto, determina la percentuale massima del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50%. Tale percentuale sarà comunicata con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31/3/17. Fruizione del credito d'imposta - Il credito d'imposta: • non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016; • è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui sopra. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. In alternativa, il credito può essere portato in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.	
Processo Tributario Telematico: estensione a 11 regioni e alle province autonome Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4/8/15 - recante le specifiche tecniche per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze - di cui all'art. 3, co. 3, del decreto MEF n. 163/2013, si applicano alle Commissioni tributarie di 1° e 2° presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché alle Commissioni tributarie provinciali e regionali presenti nelle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val D'Aosta. Le disposizioni entrano in vigore per gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire: • dal 15/2/17 per le Regioni Basilicata, Campania e Puglia; • dal 15/4/17 per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; • dal 15/6/17 per le Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia; • dal 15/7/17 per le Regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 15/12/16 (G.U. n.298 del 22/12/16)</i>

Ordinary Assist

Autoveicoli: calcolo del Fringe benefit 2017 Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. Ai sensi dell'art.51, co.4 Tuir le tabelle pubblicate hanno effetti a decorrere dal periodo d'imposta 2017 ai fini della determinazione del valore da attribuire come reddito degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali si assume il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.	<i>Agenzia delle entrate comunicato (G.U. n.298 del 22/12/16)</i>
Montalcino: circoscrizione della conservatoria dei registri immobiliari competente per il territorio Il territorio del Comune di Montalcino, istituito con legge della Regione Toscana n. 78/2016, ricade, a decorrere dall'1/1/17, nell'ambito della circoscrizione della Conservatoria dei registri immobiliari di Siena. Da tale data tutte le formalità di trascrizione e iscrizione concernenti immobili ubicati nel territorio del nuovo Comune sono eseguite presso i Servizi di pubblicità immobiliare di Siena. Per le annotazioni e per le cancellazioni di cui all'art. 40 bis del D.lgs. n.385/1993 resta ferma la competenza della conservatoria nei cui registri è stata eseguita la formalità a cui le medesime si riferiscono.	<i>Agenzia delle entrate. provvedimento 13/12/16 (G.U. n.299 del 23/12/16)</i>
Trasmissione dati al sistema tessera sanitaria: modifiche ai decreti attuativi Modificati i decreti 2/8/16 e 16/9/16, concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata - spese sanitarie (Sistema tessera sanitaria), di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 175/2014. In particolare, • Sono state incluse fra le tipologie di spesa del paragrafo 2.1 dell'allegato A del decreto del 2/8/16, anche quella relativa all'acquisto di medicinali per uso veterinario; • È stato modificato il paragrafo 2.7.1 dell'allegato A del decreto del 16/9/16, al fine di consentire l'esatta identificazione dei dispositivi su misura tra le tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito. Si tratta delle spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura. • È stato modificato l'art. 4, co. 3 del decreto del 16/9/16, concernente l'opposizione da parte dell'assistito, al fine di far correttamente riferimento alle modalità previste dal provvedimento n. 123325/2016 del 29/7/16 del direttore dell'Agenzia delle entrate.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 14/12/16 (G.U. n.301 del 27/12/16)</i>
Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: disposizioni attuative I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, prevista dall'art. 2, co. 1, del D.lgs. n.127/2015, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli art. 21 e 21-bis del D.P.R. n. 633/1972. Il documento commerciale è emesso mediante gli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, co. 3, del D.lgs. n. 127/2015. Il documento è emesso su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo. Previo accordo con il destinatario, il	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 7 dicembre 2016 (G.U. n.303 del 29/12/16)</i>

Ordinary Assist

documento può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.	
Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti. L'emissione del documento commerciale, che esplica effetti fiscali se contiene anche il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'acquirente, è obbligatoria se è richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Il documento commerciale valido ai fini fiscali è considerato idoneo ai seguenti fini: • deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi; • deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini Irpef; • applicazione dell'art. 21, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972; • si considera compreso nella definizione di "documento fiscale" ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, tra quelli dunque da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Le disposizioni hanno effetto dall'1/1/17.	
Marchi con domanda di deposito antecedente all'1/1/67: agevolazioni Previsto un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei marchi nazionali la cui domanda di primo deposito, presso l'UIBM, sia antecedente l'1/1/67. Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di beni strumentali e di servizi specialistici esterni per favorire la valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad esso correlati, nonché il rafforzamento del marchio, la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale, l'ampliamento della sua protezione.	<i>Ministero dello sviluppo economico, comunicato (G.U. n.303 del 29/12/16)</i>
Soggetto gestore della misura è Unioncamere per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e per l'erogazione delle agevolazioni. Soggetti beneficiari - Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: • dimensione di micro, piccola o media impresa; • sede legale e operativa in Italia; • sono regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; • non sono in stato di liquidazione o scioglimento e non sono sottoposte a procedure concorsuali; • non hanno nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia. Oggetto dell'agevolazione - è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un marchio in corso di validità, registrato presso l'UIBM o presso l'EUIPO con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l'UIBM, non estinto per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito presso l'UIBM sia antecedente il 01/01/1967. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un marchio di cui l'impresa richiedente l'agevolazione, alla data di presentazione della domanda, sia titolare o in possesso di un accordo di licenza esclusiva e totale con un soggetto che ne detiene la titolarità. Spese ammissibili - L'impresa potrà richiedere un'agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni e di beni strumentali a uso produttivo correlati alla realizzazione del progetto. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in	

Ordinary Assist

misura massima pari all'80% delle spese ammissibili a eccezione delle spese relative all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali per le quali è previsto un contributo in conto capitale in misura massima pari al 50% delle spese ammissibili e fino ad un ammontare massimo di 30.000 euro (importo agevolazione).

Domande - Il form on line da compilarsi per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio sarà disponibile sul sito www.marchistorici.it a partire dalle ore 9:00 del 4/4/17 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nuovi studi di settore • Attività professionali • Attività economiche nel comparto delle manifatture • Attività economiche nel comparto del commercio • Attività economiche nel comparto dei servizi. Approvati gli studi di settore relativi a una serie di attività. Gli studi di settore approvati, per il cui elenco si rinvia al provvedimento, si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate. Gli studi di settore approvati si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/16. Gli studi di settore approvati non si applicano: • nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, co. 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Tuir, di ammontare superiore a euro 5.164.569; • nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; • nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, 4 decreti del 22/12/16 (G.U. n.303 del 29/12/16)</i>
Studi di settore - Individuazione di indicatori territoriali Sono individuati specifici indicatori territoriali in relazione ai quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica. Le territorialità individuate, con cui effettuare le predette differenziazioni, sono applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2016.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 22/12/16 (G.U. n.303 del 29/12/16)</i>
Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore: proroga agevolazione Dall'1/1 al 31/12/17, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11/3/98, ridotti nella misura del 12%.	<i>Art. 13, co. 2 - Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>
Canoni di locazione dovuti da PA: non si applica l'aggiornamento Istat anche per il 2017 Per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.	<i>Art. 13, co. 3 - Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>

Ordinary Assist

Versamenti agli enti locali: posticipate le nuove modalità previste dal D.L. n. 193/2016 Il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse dal quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici. Le disposizioni, introdotte con l'art. 2 bis del D.L. n. 193/2016, si applicano a decorrere dal 1/7/17.	<i>Art. 13, co. 4 - Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>
Proroga della sospensione termini pagamento fatture energia elettrica, acqua e gas L'art. 48, co. 2, del D.L. n. 189/2016, convertito, dalla legge n. 229/2016 ha stabilito che - per le zone interessate al sisma e per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica - l'Authority con propri provvedimenti: • introdurrà norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi - a decorrere dal 24/8/16 (con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1), ovvero dal 26/10/16 (con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2) - dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni interessati; • disciplinerà le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introdurrà agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni interessati, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Il termine è stato ora prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.	<i>Art. 14, co. 2 - Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>
Lavoro dipendente: per i terremotati i benefit non rientrano nel reddito per tutto il 2017 L'art. 48, co. 3, del D.L. n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 ha stabilito che, fino al 31/12/16, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del Tuir, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte di: • datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni interessati dal sisma; • datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei Comuni interessati dal sisma. Il termine è stato ora prorogato al 31/12/17.	<i>Art. 14, co. 3 - Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>
Imposta di bollo: esenzione per zone terremotate prorogata al 2017 L'art. 48, co. 7, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla legge n. 229/2016 ha stabilito che nei comuni interessati dal sisma sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla PA fino al 31/12/16 i seguenti soggetti: • le persone fisiche residenti o domiciliate; • le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa.	<i>Art. 14, co. 4, Decreto legge 30/12/16, n. 244 (G.U. n.304 del 30/12/16)</i>

Ordinary Assist

Il termine è stato ora prorogato al 31/12/17 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi Sismici.	
Calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite Adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni in seguito alla variazione del tasso di interesse legale allo 0,1%. Le nuove disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dall'1/1/17. Con il decreto del MEF del 7/12/16 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è stata fissata allo 0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1/1/17. Conseguentemente, con il provvedimento in esame è stato stabilito che: 1) Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, co. 2, lett. a) e b) del TUR, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1.000 volte l'annualità; 2) Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, co. 1, lett. a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 1000 volte l'annualità; 3) Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al TUR è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,1%, come da prospetto che segue.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/12/16 (G.U. n.305 del 31/12/16)</i>

Ordinary Assist

Coefficienti per la determinazione di diritti di usufrutto a vita, rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,1%

Età beneficiario	Coefficiente
da 0 a 20	950
da 21 a 30	900
da 31 a 40	850
da 41 a 45	800
da 46 a 50	750
da 51 a 53	700
da 54 a 56	650
da 57 a 60	600
da 61 a 63	550
da 64 a 66	500
da 67 a 69	450
da 70 a 72	400
da 73 a 75	350
da 76 a 78	300
da 79 a 82	250
da 83 a 86	200
da 87 a 92	150
da 93 a 99	100

Accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati in Sardegna: modalità di versamento

Stabilite le modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, forniti o consumati in Sardegna. Dall'1/1/17 il versamento dell'accisa:

- sull'energia elettrica fornita o consumata nella Regione Sardegna è effettuato interamente al capitolo di bilancio dello Stato 1411/01, tramite modello F24, sezione «accise», indicando il codice tributo 2806 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- sul gas naturale fornito o consumato nella Regione Sardegna è effettuato interamente ai capitoli di bilancio dello Stato 1412, per l'accisa sul gas naturale per autotrazione e 1421 per l'accisa sul gas naturale per combustione, tramite modello F24, sezione «accise», indicando, rispettivamente, il codice tributo 2809 e il codice tributo 2814 o i diversi codici tributo che saranno istituiti secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ministero dell'economia e delle finanze decreto 23/12/16 (G.U. n.305 del 31/12/16)

Territorio extradoganale di Livigno: diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi

Sono state fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 762/1973, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno. In particolare, la misura del diritto speciale, da applicare per l'anno 2017, viene stabilita in:

- 0,233 euro per la benzina senza piombo;
- 0,155 euro per il gasolio per autotrazione;
- 0,055 euro per il gasolio per riscaldamento;
- 0,050 euro per il petrolio.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/12/16 (G.U. n.305 del 31/12/16)

Ordinary Assist

L'aliquota da applicare ai sensi dell'art. 3 della legge n. 762/1973 per la determinazione del diritto speciale relativamente agli oli combustibili, è stabilita per l'anno 2017 nella misura del 5% dei valori medi dei prezzi.	
Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale È stato pubblicato l'elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nel 2016 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i 60 giorni successivi al 31/12/16: • presso ciascun comune interessato; • presso le sedi dei competenti Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate; • sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it/. Eventuali ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro 120 giorni decorrenti dal 31/12/16, innanzi alla CTP competente per territorio.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato (G.U. n.305 del 31/12/16)</i>
OIC: pubblicata la versione definitiva dei Principi contabili, nazionali aggiornati a seguito delle novità del D.lgs. 139/2015 Il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del D.lgs. 127/1991 in tema di bilancio consolidato. L'OIC sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento ha aggiornato i Principi Contabili Nazionali. Sono stati pubblicati i seguenti principi contabili: • OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali • OIC 10 - Rendiconto finanziario • OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio • OIC 13 - Rimanenze • OIC 14 - Disponibilità liquide • OIC 15 - Crediti • OIC 16 - Immobilizzazioni materiali • OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto • OIC 18 - Ratei e risconti • OIC 19 - Debiti • OIC 20 - Titoli di debito • OIC 21 - Partecipazioni • OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione • OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali • OIC 25 - Imposte sul reddito • OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera • OIC 28 - Patrimonio netto • OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	<i>OIC, sito internet comunicato del 22/12/16</i>

Ordinary Assist

• OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto • OIC 32 - Strumenti finanziari derivati. Sono stati abrogati 2 principi contabili: • OIC 22 - Conti d'ordine • OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.	
Commercialisti: in vigore il nuovo regolamento unitario Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012247/COM-L-146 del 21/9/16 è stata approvata la delibera n. 6/16/AdD adottata dall'assemblea dei delegati della CNPADC nella seduta del 23/6/16, concernente l'adozione del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti. Il nuovo regolamento è in vigore dall'1/1/17.	<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicato (G.U. n.243 del 17/10/16)</i>

Ordinary Assist

PRASSI	
STP: è l'unica forma societaria per l'esercizio di attività professionali regolamentate In merito alla possibilità di costituire una società di odontoiatria in forma diversa dalla società tra professionisti è stato affermato che la disciplina inerente le STP costituisce, allo stato attuale, l'unico contesto nel cui ambito è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. È stato chiarito, dunque, che non è ammesso lo svolgimento di dette attività nella forma di "generiche" società commerciali che, tuttavia, potranno essere utilizzate al fine di costituire società "di mezzi", oppure società in cui l'aspetto organizzativo e capitalistico risulti del tutto prevalente rispetto allo svolgimento (pur presente) di attività professionali "protette".	<i>MISE, parere prot. 415099 del 23/12/16</i>
Start-up innovative: modalità di costituzione e successive modificazioni di atti costitutivi Sono possibili 2 differenti modalità di costituzione per le società start-up, in forma di s.r.l.: 1) quella ordinaria, rimessa al rogito notarile; 2) quella alternativa atto elettronico privato, redatta secondo le modalità previste dai decreti ministeriali (DM 17/2/16, DD 1/7//16 e DM 28/10/16). Da ciò consegue che i notai possono continuare a rogare per atto pubblico gli atti costitutivi e modificativi di SRL, aventi natura di start-up, secondo le modalità indicate dal codice civile e dalla legge notarile. Solo ove il notaio sia richiesto di autenticare la scrittura privata elettronica di costituzione di start-up, a norma dell'art. 5, co. 1, del DM 17//2/16, sarà chiamato ad autenticare un originale informatico redatto sulla base dello standard approvato dal MISE.	<i>MISE, parere del 22/12/16 (prot. 411501)</i>
Determinazione del canone Rai Specificati i criteri di individuazione delle utenze residenziali addebitabili e le regole applicabili per determinare l'importo del canone RAI da addebitare nelle varie casistiche a decorrere dall'anno 2017. L'individuazione delle utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili avviene in base all'art. 3, comma 1, del Regolamento, tenendo conto della coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza, come desumibile: • direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", per cui l'utente ha dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura; • dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", per cui la coincidenza del luogo di fornitura dell'energia rispetto alla residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati previsto dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 45 del 30/12/16</i>
Carta dei servizi Disponibile la Carta dei servizi strutturata in due parti, una "parte generale" in cui sono enunciati gli obiettivi e i valori di riferimento, sono descritti i principali servizi offerti e indicate le informazioni utili per richiedere assistenza e una seconda parte, le "schede servizio", in cui sono illustrati i servizi forniti ai cittadini. Nelle schede servizio è presente una sezione contenente gli indicatori e gli impegni assunti.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 233624 del 30/12/16</i>

Ordinary Assist

Consolidato fiscale - riconoscimento in prededuzione alle società delle perdite fiscali trasferite in passato e non ancora utilizzate Le società aderenti al consolidato fiscale possono senz'altro regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società e agli adempimenti previsti. L'Amministrazione finanziaria non può entrare nel merito dei predetti accordi -né, ad invarianza di risultati fiscali riferiti alla fiscal unit nel suo complesso, ha interesse a farlo - in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall'applicazione del regime del consolidato fiscale. La consolidante e le consolidate possono, quindi, autonomamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi sopra richiamati, criteri di utilizzo delle perdite. Per effetto dell'applicazione di tali criteri si determinerà una titolarità o consistenza delle perdite residue diversa da quella risultante dall'applicazione dell'ordinario metodo di determinazione del reddito alla quale dovrà essere data adeguata evidenza.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 121 del 27/12/16</i>
Nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli esportatori abituali: chiarimenti Forniti chiarimenti in risposta ai dubbi sulla transizione dal vecchio al nuovo modello sollevati dalle associazioni di categoria. Per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1/3/17 sarà necessario utilizzare il nuovo modello approvato il 2/12/16, mentre fino al 28/2/17 occorre usare quello attualmente vigente. Il vecchio modello di dichiarazione resta tuttavia valido anche per le operazioni di acquisto che saranno effettuate dopo il 1° marzo, a patto che siano stati compilati il campo 1 o il campo 2 e non i campi 3 e 4 ("operazioni comprese nel periodo da"). Se, invece, questi ultimi sono stati valorizzati con l'indicazione del periodo, la dichiarazione vale solo per le operazioni fino al 28 febbraio e bisognerà presentarne una nuova per gli acquisti successivi a questa data. Qualora l'esportatore voglia acquistare senza imposta per un importo superiore, sarà necessario presentare un nuovo modello ad integrazione.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 120 del 22/12/16</i>
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo È stato posto un quesito da una società che esercita l'attività di "produzione di mescole e prodotti in gomma (codice Ateco 22.19.09)" per sapere se può usufruire del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145. Sentito il MiSE, è stato chiarito che i test e le prove di laboratorio delle mescole e prodotti in gomma sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi mescole e prodotti in gomma e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili. Per quanto riguarda invece la corretta classificazione dei relativi costi - condividendo l'orientamento espresso dal MiSE - è stato precisato che i medesimi sono assimilabili alle esternalizzazioni "extra muros" di cui al citato decreto - legge, ovvero alle attività di ricerca commissionate a terzi per le quali spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese documentabili.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 119 del 22/12/16</i>
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: chiarimenti In risposta ad un quesito è stato chiarito che i Totem digitali possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale, a cui sono strettamente	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 118 del 22/12/16</i>

Ordinary Assist

correlati, a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda. Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma, spetta il credito d'imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31/12/19, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.	
Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta: chiarimenti sull'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi Sono escluse dagli obblighi previsti dall'art. 2, co. 2, del D.lgs. n. 127/2015, le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta (regolamentata - parcheggi nelle c.d. "strisce blu" -e non regolamentata), come pure le altre che possono essere ricondotte nell'alveo delle apparecchiature che fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, e che erogano ciò che a tutti gli effetti null'altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio, ad esempio, le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass, i quali, in base alla citata legge n. 413/1991 e al D.M. 30 giugno 1992 sono a tutti gli effetti titoli di viaggio.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 116 del 22/12/16</i>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
Arriva sul sito delle Entrate la “Scrivania del Territorio”, il software che assiste i professionisti con le pratiche di aggiornamento catastale Disponibile la “Scrivania del Territorio”, un ambiente di lavoro che rende disponibile, in un’unica interfaccia, direttamente dal proprio pc, una serie di servizi per lo scambio di informazioni con le banche dati catastale e ipotecaria dell’Agenzia delle entrate, con l’obiettivo di semplificare le attività del professionista e stimolarne la compliance. Gli utenti non dovranno scaricare archivi di supporto dal sito istituzionale delle Entrate per la compilazione delle dichiarazioni.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 27/12/16</i>
Accordi Patent box Quattro accordi di Patent box hanno definito i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni intangibili alla produzione del reddito d’impresa dei contribuenti per determinare la quota di reddito imponibile agevolabile e riguardano sia l’uso diretto del bene immateriale sia quello indiretto. Per la quantificazione del reddito agevolabile è stato utilizzato in tre casi il metodo Confronto di prezzo (Cup -Comparable uncontrolled price interno ed esterno) e in uno quello della ripartizione degli utili (Rpsm -Residual profit split). I beni immateriali agevolati sono stati marchi, brevetti, disegni, modelli e know how. Le quattro aziende avevano presentato domanda entro il 31 dicembre 2015 e prodotto la documentazione integrativa nei termini previsti dalle indicazioni di prassi. Una volta esaminati i requisiti per l’ammissibilità alla procedura, a settembre 2016 è iniziata la fase di contraddittorio, che è terminata nei giorni scorsi.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 29/12/16</i>
Canone RAI 2017: comunicazione non detenzione Fino al 31/1/17 sarà possibile comunicare all’Agenzia delle entrate che non si possiede l’apparecchio televisivo, presentando la relativa dichiarazione, ed evitare così di pagare il canone il prossimo anno. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it e della Rai www.canone.rai.it e va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati (Caf e professionisti). Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere spedito, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. –Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 –10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere firmata digitalmente e presentata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/12/16</i>
Dichiarazione IMU/TASI per Enti Commerciali/Persone Fisiche - Rilascio specifiche tecniche versione 2 Dal 21/12/16 è disponibile una nuova versione delle specifiche tecniche relative al modulo di controllo per la trasmissione, a partire dall’anno di imposta 2016, dei dati della dichiarazione IMU TASI EC/PF.	<i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato del 20/12/16</i>

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
Codici tributo istituiti		
Codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per il gioco Bingo a distanza ai sensi dell'articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Ridenominazione del codice tributo 5212.	Istituiti vari codici tributo. "5212" Ridenominato "Compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza –articolo 9, del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modifiche".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 117 del 21/12/16</i>
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione "SCHOOL-BONUS" ai sensi dell'articolo 1 comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107	"6873" denominato "Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - SCHOOL - BONUS - art. 1 , comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115 del 19/12/16</i>
Istruzioni utilizzo del codice tributo "1040" per il versamento, tramite il modello F24, della ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi	Utilizzeranno il codice tributo "1040", già in uso per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 123 del 28/12/16</i>
Codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	Istituiti vari codici tributo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 122 del 27/12/16</i>
Codici tributo ridenominati		
Ridenominazione del codice tributo 5212	"5212" Ridenominato "Compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza –articolo 9, del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modifiche".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 117 del 21/12/16</i>
Nuovi modelli		
Modello di dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali	Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di voltture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 231243 del 27/12/16</i>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Software Disponibili: ✓ nuova versione del software Pregeo 10 Catasto Terreni (versione 10.6.0 - APAG 2.08); ✓ software di controllo TRIF - Flussi bonifici bancari per detrazioni. Disponibili i seguenti aggiornamenti: ✓ software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; ✓ software RLI Registrazione contratti di locazione: (versione 1.1.3).	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/12 al 31/12</i>
Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: ✓ Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza (Anagrafe Tributaria - modello 730 e modello Unico precompilati, canone Tv nella bolletta elettrica, fatturazione elettronica). Disponibili i seguenti aggiornamenti: ✓ elenco Referenti regionali dell'Agenzia per i Comuni (Enti cooperazione informatica); ✓ tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi con F24; ✓ tabella Enti convenzionati per pagamenti di tributi; ✓ archivi comuni urbano e terreni Catasto fabbricati (Docfa 4.00.3); ✓ tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; ✓ tabelle codici utilizzati dagli agenti della riscossione; ✓ archivi software di controllo Procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; ✓ elenco banche convenzionate F24 on line.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Crisi aziendali e valutazione d'azienda: Consiglio nazionale commercialisti Il documento dei commercialisti è diretto agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili incaricati di svolgere una perizia di stima, o di esprimere un'opinione sul valore, nell'ambito dei vari contesti di crisi aziendale. Nel lavoro sono analizzate le fasi del processo valutativo dell'azienda nelle situazioni di crisi. In particolare, il lavoro dei commercialisti, che ha come riferimento le piccole e medie imprese, ha ad oggetto la ricognizione delle cause della crisi, la definizione del contesto di riferimento e del quadro evolutivo, la costruzione della base documentale, la scelta del metodo di valutazione e il suo svolgimento, la declinazione delle ipotesi nello sviluppo della perizia, definendo altresì, le responsabilità del professionista e i suoi contorni.	<u>CNDCEC, pubblicato il 27/12/16</u>
Responsabilità solidale negli appalti di mano d'opera: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un memorandum sulla responsabilità solidale a carico del committente imprenditore o datore di lavoro in merito a determinati obblighi gravanti sull'appaltatore e sugli eventuali subappaltatori, la cui disciplina è stata oggetto, negli ultimi anni, di ripetute modifiche normative che hanno riguardato principalmente la posizione soggettiva del committente e dell'appaltatore.	<u>CNDCEC, pubblicato sul sito il 20/12/16</u>
Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione degli enti territoriali: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato uno schema di parere dell'organo di revisione per l'elaborazione del bilancio di previsione 2017-2019 degli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria.	<u>CNDCEC, pubblicato sul sito il 16/12/16</u>
Uso della PEC: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un vademecum sull'utilizzo della PEC da parte del professionista in cui viene illustrato l'utilizzo corretto della posta elettronica certificata ed evidenziati i comportamenti che possono rendere inefficace la trasmissione o la validità probatoria in giudizio.	<u>CNDCEC, informativa pubblicata sul sito il 14/12/16</u>
Gestioni contabili in valuta - novità ai fini Ires: Assonime Illustrate le modifiche apportate dall'art. 7 <i>quater</i> del D.L. n. 193/2016 al trattamento fiscale ai fini Ires delle gestioni contabili in valuta di cui all'art. 110, co. 2, secondo e terzo periodo del Tuir. Con la modifica apportata la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero deve essere effettuata secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Invece, secondo l'art. 110, co. 2 del TUIR previgente, la conversione doveva essere effettuata al cambio della data di chiusura dell'esercizio. È stato, inoltre, consentito alle imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera di tenere la contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti. Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/16. Sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi che hanno comportato, in deroga alla disciplina vigente, una conversione delle poste secondo le disposizioni ora introdotte. Da quest'ultima clausola, secondo gli esperti di Assonime discendono due	<i>Assonime, circolare n. 27 del 22/12/16</i>

Ordinary Assist

conseguenze: 1) le imprese che già in passato, in sede di interpretazione dell'art. 110, co. 2, secondo e terzo periodo del Tuir, abbiano già adottato criteri conformi a quelli ora introdotti, vedono convalidare la correttezza del proprio operato; 2) le imprese che in passato si siano invece uniformate a criteri difformi, possono adeguarsi alla nuova disciplina fin da subito, e cioè già a partire dall'esercizio 2016 e senza attendere il 2017, in quanto la clausola di salvaguardia consente in pratica di applicare le nuove regole in via anticipata rispetto alla loro effettiva entrata in vigore. È stato altresì, chiarito che la nuova disciplina dell'art. 110, co. 2, conferma che ai fini fiscali i costi/ricavi delle gestioni contabili in valuta concorrono alla formazione dell'imponibile nell'ammontare che risulta dai cambi utilizzati in bilancio, ossia per derivazione. In particolare, in considerazione dei criteri di rappresentazione contemplati tanto dai principi nazionali che dai principi contabili internazionali, si dovrà tener conto del cambio puntuale dell'operazione o del cambio medio di periodo.	
Quadro legislativo in tema di revisione legale: Assonime Sono state illustrate le principali innovazioni normative, introdotte sia in sede comunitaria che nazionale con l'adozione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del D.lgs. n. 135/2016, che interessano le società oggetto di revisione. In particolare, il lavoro degli esperti dell'Assonime ha evidenziato le seguenti novità: • riduzione del perimetro delle società che rientrano tra gli enti di interesse pubblico (EIP), in cui sono ora comprese solo società quotate, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione. • introduzione di limiti quantitativi ai corrispettivi che possono essere corrisposti ai soggetti che effettuano la revisione di EIP per servizi diversi dalla revisione; • nuovo regime sulla prestazione a favore di EIP di servizi diversi dalla revisione legale.; • definizione di una procedura per la selezione del revisore legale; • previsione in modo più puntuale dei compiti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile; • introduzione di una nuova categoria di soggetti, gli enti a regime intermedio, in cui confluiscono tutti quei soggetti espunti dalla categoria degli EIP. Per questi soggetti, esigenze di stabilità e trasparenza impongono l'applicazione parziale del regime previsto per gli EIP.	<i>Assonime, circolare n. 28 del 22/12/16</i>